

ADEMPIMENTI

Spesometro: come indicare le note di variazione?

di Fabio Garrini

Con il [provvedimento prot. 2013/128483 di ieri](#), l'Agenzia ha **escluso dallo spesometro**, per gli anni **2012 e 2013, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico** (dal 2014 saranno invece tenuti all'adempimento, dovendo documentare le operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica).

Per tutti gli altri, lo spesometro continua ad essere una *via crucis* ... e permangono gli aspetti dubbi a pochi giorni dalla scadenza dell'invio.

La compilazione della comunicazione si profila problematica anche in relazione alle modalità di inclusione nello schema di comunicazione delle **note di variazione**, ossia quei documenti emessi ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 che vanno a **modificare**, in incremento ovvero di diminuzione, **l'imponibile o l'imposta** di una operazione già realizzata.

Fortunatamente è stata **eliminata** la gestione che in passato comportava la necessità di andare ad **abbinare** ciascuna nota di variazione all'operazione cui si riferiva: d'altro canto quella richiesta contenuta nella C.M. 24/E/2011 era legata alla necessità di **monitorare la soglia di 3.000 euro oggi scomparsa** (almeno per le operazioni fatturate), ragion per cui non occorre più effettuare tale abbinamento ma occorrerà **curarsi esclusivamente della loco collocazione nel modello**.

Compilazione analitica

In relazione a tale questione la compilazione aggregata pare **più lineare** di quella analitica in quanto sono previsti due quadri specificamente destinati ai documenti rettificativi:

- il **quadro NE** per i documenti che sono sati **emessi** dal contribuente tenuto alla compilazione;
- il **quadro NR** per le note di variazione **ricevute** dai propri fornitori.

In entrambi i quadri si legge che “*Almeno uno dei due campi Importo e Imposta deve essere valorizzato*” a conferma del fatto che vanno indicate sia note di variazione che interessano il solo imponibile, sia nel caso di note di variazione che interessano la sola imposta; inoltre si legge che “*i campi ammettono valori negativi*” evidenziando come vadano indicate tanto le note di **variazione in aumento** quanto quelle in **diminuzione**.

Compilazione aggregata

Decisamente più particolare è la gestione delle note di variazione nel caso in cui il contribuente prescelga la **forma di gestione aggregata** dei dati: in tal caso le note di variazione andranno indicate nel **quadro FA** relativo alle operazioni documentate da fattura (quindi per ciascun cliente/fornitore vanno gestite in maniera parallela le fatture ai documenti rettificativi).

Nelle istruzioni non viene dato alcun dettaglio circa le modalità di indicazione delle note di variazione e certo la descrizione dei campi non aiuta:

- **campi 10 e 11** dedicati rispettivamente al “totale note di variazione a debito per la controparte” e al “totale imposta sulle note di variazione a debito”;
- **campi 15 e 16** dedicati rispettivamente al “totale note di variazione a credito per la controparte” e al “totale imposta sulle note di variazione a credito”.

Sul punto l'*Associazione dei produttori di software gestionale e fiscale* ha proposto la seguente interpretazione: nella compilazione delle colonne relative alle note di variazione in forma aggregata (quadro FA, col.10,11,15,16), l'individuazione della controparte non dipende dalla sezione del registro IVA (operazioni attive o passive), ma è sempre da intendersi come controparte del soggetto che presenta lo spesometro.

In altri termini, se A è il soggetto che presenta lo spesometro e B è la controparte:

- **note di variazione a debito per la controparte** (col.10 e 11) sono quelle che generano un debito di imponibile per B verso A, pertanto:
 - le note di credito emesse da B su una vendita ad A (quindi dobbiamo indicare in tale rigo lo storno di una operazione di acquisto per il nostro cliente per il quale stiamo gestendo la comunicazione)
 - le note di debito emesse da A su una vendita a B (quindi dovremo indicare in tale rigo l'incremento di una operazione già fatturata verso un cliente)
- **note di variazione a credito per la controparte** (col.15 e 16) sono quelle che generano un credito di imponibile per B verso A, pertanto:
 - le note di credito emesse da A su una vendita a B (quindi quando ci troviamo ad indicare lo

storno di una operazione di verso un cliente)

- le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A (quindi quando si riceve una documento da un fornitore che incrementa un acquisto effettuato in precedenza)

Viene poi affermato che la stessa logica (quindi **seguire il “segno” dell’operazione**) va seguita anche nella compilazione del **quadro BL** (in relazione alle operazioni con soggetti non residenti ma, pare di poter concludere, anche per le operazioni *black list*).

Una compilazione certo non semplicissima che, si auspica, sia puntualmente gestita dai gestionali che ricavano i dati. **Auspicando** che effettivamente sia questa la **logica prescelta dall’Amministrazione Finanziaria**, visto che nelle istruzioni è stata messa in campo una accurata e puntuale “*spending review*” sulle spiegazioni.